POLIZIA ROMA CAPITALE

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Socio Ambientale
Il Vice Comandante

Circ. N. 2018/0000028
Prot. n. RH/2018/0056516
del 20/02/2018

Al Dirigente U.O. I Gruppo "CENTRO"
Al Dirigente U.O. II Gruppo "PARIOLI"
Al Dirigente U.O. III Gruppo "NOMENTANO"
Al Dirigente U.O. IV Gruppo "TIBURTINO"
Al Dirigente U.O. V Gruppo "PRENESTINO"
Al Dirigente U.O. VI Gruppo "TORRI"
Al Dirigente U.O. VII Gruppo "TUSCOLANO"
Al Dirigente U.O. VIII Gruppo "TINTORETTO"
Al Dirigente U.O. IX Gruppo "EUR"
Al Dirigente U.O. X Gruppo "MARE"
Al Dirigente U.O. XI Gruppo "MARCONI"
Al Dirigente U.O. XII Gruppo "MONTEVERDE"
Al Dirigente U.O. XIII Gruppo "AURELIO"
Al Dirigente U.O. XIV Gruppo "MONTE MARIO"
Al Dirigente U.O. XV Gruppo "CASSIA"
Al Dirigente U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico
Al Dirigente U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana

e, p. c.
Al Comandante Generale del Corpo Dott. Diego Porta
Al Vice Comandante Dott. Antonio Di Maggio
preposto alla U.O. Pianificazione Servizi Operativi
Al Vice Comandante Dott. Lorenzo Botta
preposto alla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
Al Dirigente U.O. Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica
Al Dirigente U.O. Risorse Umane - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Al Dirigente U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali
Al Dirigente U.O. Organizzazione, Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
Al Dirigente U.O. Scuola del Corpo
Al Responsabile della Sezione Arce Capitolina
Al Responsabile della Sezione Pronto Intervento Centro Storico
Al Responsabile della Sezione Banda
Al Responsabile del Reparto Segreteria Particolare
Al Responsabile del Reparto Redazione Web

Oggetto: Veicoli in presunto stato di abbandono – Linee Guida

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Via della Consolazione, 4 · 00186 Roma
T +39 06 67692785 - 2723 · F +39 06 67692892

Sommario

Premessa.....3
§.1 Normativa di riferimento 3
§. 2 Procedura operativa..... 4
§. 3 Ciclomotori rinvenuti in presunto stato di abbandono..... 9
§ 4 Sistema sanzionatorio 10
§ 5 Modulistica..... 11

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Via della Consolazione, 4 · 00186 Roma
T +39 06 67692785 - 2723 · F +39 06 67692892

Premessa

Con la presente circolare si fornisce un quadro unitario in materia di rinvenimento su suolo pubblico e conseguente rimozione di veicoli o rimorchi in presunto stato di abbandono, evidenziando le casistiche che si possono presentare all'atto pratico e le procedure a tutt'oggi in atto.
L'intera procedura relativa all'oggetto, oggi consultabile su archivio giuridico e comunque riassunta nella presente circolare, sarà riprodotta in apposito spazio nella nuova Piattaforma Informatica Formazione attualmente in fase di ultimazione.

§.1 Normativa di riferimento

Per quanto di nostro interesse la materia di che trattasi è disciplinata dai seguenti atti normativi:

- D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai Centri di Raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 923, 927 e 929 del codice civile";
- d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"- Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".[1]

Più precisamente:

1) Il d.m. 460/99 – disciplinato poi nel dettaglio nel prosieguo – contiene la descrizione della procedura per la rimozione dei veicoli qualificabili come rifiuto rinvenuta su area pubblica e si applica indistintamente a tutte le tipologie di veicoli;

---

[1] Il Decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460 disciplina in via generale la materia, stabilendo gli ambiti di applicazione e i criteri generali per la declinazione delle condizioni dello stato di abbandono. E', quindi, a tale atto normativo che va fatto principale riferimento per la procedura relativa al rinvenimento, alla rimozione e alla demolizione del veicolo stesso.
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 disciplina invece i veicoli a motore fuori uso, appartenenti alle categorie[1] M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), e i veicoli a tre ruote immatricolati come ciclomotori (articolo 3, comma 1, lettera a).
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del suddetto decreto legislativo si intende veicolo "fuori uso" quel veicolo, appartenente alle categorie M1, N1 o veicoli a 3 ruote immatricolati come ciclomotori, a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 6 del d.lgs. 22/97, attualmente articolo 183, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 152/06, e in quanto tale il suo "smaltimento" avviene:
- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata direttamente dal detentore o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, ossia i veicoli rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni di abbandono (articolo 3, comma 2, lettera b), e cioè privi della targa o del contrassegno di identificazione (numero telaio) oppure di parti essenziali, su cui non sia pendente una denuncia di furto, e i veicoli rinvenuti su aree ad uso pubblico in sosta vietata da oltre 60 giorni;
-a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (articolo 3, comma 2, lettera c);
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Per i veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono tutti i veicoli a motore, che per esclusione non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003 come sopra indicati, ad esempio i ciclomotori a due e quattro ruote, i motoveicoli, i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, oppure i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t. e i rimorchi.
Nella fattispecie che qui interessa, il veicolo assume la connotazione di rifiuto allo scadere dei sessanta giorni dalla rimozione, senza che sia stato reclamato dall'avente diritto.
A tale proposito, è bene rilevare la distinzione tra le definizioni di veicolo "in presunto stato di abbandono" e "veicolo in stato di abbandono". La prima fattispecie è da ricondursi alla situazione del veicolo insistente su area pubblica in condizioni tali da farne presumere la volontà di disfarsene del proprietario, quali il cattivo stato di conservazione e manutenzione, la mancanza delle targhe ecc…. La seconda si concretizza allorché, trascorso il citato termine dei sessanta giorni, non si sia verificata alcuna manifestazione di volontà dell'avente diritto a riappropriarsi del bene.

2) l'articolo 13 del d.lgs. 203/2009 – per quanto di nostro interesse – rileva ai fini della distinzione nella individuazione delle sanzioni in caso di abbandono di veicoli, atteso che esso si applica solo ai veicoli delle categorie internazionali M1, N1 ed ai veicoli a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
3) l'articolo 255 del d.lgs. 152/2006 sanziona invece l'abbandono di veicoli diversi da quelli indicati al punto 2). In ogni caso nel prontuario allegato alla presente circolare sono riprodotti con esattezza gli aspetti sanzionatori legati all'abbandono ed altro di veicoli.

§. 2 Procedura operativa

Di seguito si illustrano le fasi della procedura operativa, dal momento della segnalazione o dell'accertamento d'ufficio di un veicolo in presunto stato di abbandono, fino al suo conferimento al centro di raccolta, integrando la descrizione con l'indicazione dei modelli da compilare, in ogni caso interamente richiamati con collegamento ipertestuale in calce alla presente circolare.
La procedura è attivata o a seguito di segnalazione di terzi o in conseguenza di un accertamento d'ufficio ed è finalizzata, come ben si comprenderà, alla qualificazione del veicolo quale rifiuto, alla gestione della procedura propedeutica alla rimozione ed infine alla effettiva rimozione e conferimento al centro di raccolta individuato da Roma Capitale
Il primo atto è rappresentato dalla verifica dei presupposti di presunzione dello stato di abbandono:
- deve trattarsi di veicolo a motore o di rimorchio;
- il rinvenimento da parte di un organo di polizia stradale deve avvenire su area ad uso pubblico. Per aree ad uso pubblico sono da intendersi, come da circolare del Ministero dell'Interno n. M/2413/25 del 12 giugno 2000[2], oltre alla pubblica via anche le aree destinate alla sosta a pagamento, i parcheggi di scambio a tariffazione oraria, con o senza sbarra, nonché strade private aperte a pubblico transito;
- il veicolo deve trovarsi privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione.
A fronte di tali presupposti, e tenuto conto delle variabili che possono riscontrarsi nella fase di accertamento, si individuano tre diverse articolazioni della procedura, definite per semplicità: procedura ordinaria, procedura d'urgenza e procedura per casi particolari.

2.1 Procedura ordinaria

La procedura ordinaria è descritta nell'articolo 1, commi 1-3, del DM 460/99 e riguarda:
a) veicoli provvisti di targa o di altri elementi identificativi;
b) veicoli privi di targa o di altri elementi identificativi

2.1.1 Procedura con veicoli provvisti di targa e elementi identificativi

Nel caso in cui il veicolo sia provvisto di elementi identificativi che consentano di risalire al proprietario, l'agente operante deve procedere a:

[2] *Ministero dell'Interno – Circolare 12/06/2000 n. M/2413/25 – Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici Omissis …"1) in relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'articolo 1 comma 1 del DM 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'articolo 2 del Codice della Strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del DM 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale.*

1 accertamento di proprietà e provenienza (cioè verificare se il veicolo sia o meno provento di furto) tramite la C.O. "Lupa";

2 qualora il veicolo non risulti provento di furto, redige un verbale di constatazione di veicolo in presunto stato di abbandono (mod. 36 V.A./18);

3 notifica al soggetto proprietario di atto di avviso e di invito a rimuovere il veicolo entro e non oltre cinque giorni dalla notificazione dello stesso (mod. 37 V.Ab/13). Si evidenzia che il limite temporale dei cinque giorni concesso al proprietario, o a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo, sebbene non previsto da alcuna norma, è stato fissato da questo Comando (come da disposizioni impartite con precedenti circolari della scrivente U.O.) per favorire la ripresa in possesso del veicolo da parte dell'avente titolo, nel tentativo di ridurre i tempi di giacenza su suolo pubblico dello stesso, nonché limitare i costi a carico dell'Amministrazione;

4 trascorso predetto termine dei cinque giorni dall'avvenuta notificazione dell'atto di cui sopra senza che il proprietario abbia provveduto a rimuovere il veicolo, lo stesso viene rimosso ai sensi dell'articolo 159, comma 5, del Codice della Strada[3], previo ulteriore accertamento sull'eventuale provenienza furtiva, e convogliato presso il Centro di raccolta. Dell'operazione di rimozione e di affidamento del veicolo al Centro di raccolta, si redige il relativo verbale (mod. 36 V.A./18)[4].

5 trascorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di avviso di cui al punto 3 e dopo avere effettuato un'ultima verifica sulla eventuale provenienza furtiva, la U.O. di Gruppo interessata trasmette al Centro di raccolta il nulla-osta alla demolizione del veicolo (mod. 38 V.Ab./13) in quanto lo stesso assume la condizione di cosa abbandonata, quindi di rifiuto a tutti gli effetti. E' cura del centro di raccolta provvedere alla "radiazione" e, quindi, alla consegna delle targhe presso l'ufficio competente, prima dell'effettiva demolizione del veicolo.

2.1.2 Procedura con veicoli sprovvisti di targa e elementi identificativi

Nel caso di veicolo privo di qualsiasi elemento identificativo (mancanza di targhe e numero di telaio), per il quale sia impossibile risalire al proprietario e alla verifica sulla eventuale provenienza furtiva, si procede con la constatazione dello stato di abbandono e la conseguente rimozione e convogliamento al Centro di raccolta. Entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del rinvenimento del veicolo stesso e non da quella della sua effettiva rimozione, salvo che le due date non siano coincidenti, il Gruppo operante trasmette al centro di raccolta il nulla osta alla demolizione (Mod. 38VAb/13).

2.2 Procedura d'urgenza

Qualora sussistano motivi contingibili ed urgenti di sicurezza o di ordine pubblico, ovvero il veicolo costituisca pericolo per la pubblica incolumità o grave intralcio per la circolazione,

---

[3] *Articolo 159 comma 5 CdS, comma 5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. (omissis)"*

[4] *Il Centro di raccolta, di norma un demolitore/rottamatore, è il soggetto che, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del Testo Unico Ambientale, effettua attività di gestione dei rifiuti, nello specifico per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e la successiva rottamazione dei veicoli fuori uso. Roma Capitale, al fine di fornire il servizio pubblico richiesto, individua il Centro di raccolta (o più di uno) mediante indizione di gara d'appalto affidando il servizio al centro aggiudicatario sulla scorta della migliore offerta economica e di garanzie del servizio. Attualmente Roma Capitale è sprovvista di un contratto con un centro di raccolta. Sarà cura del Comando Generale indicare il nuovo Centro di raccolta che sarà individuato a seguito di procedura di gara attualmente in corso.*

oppure pregiudizio per l'ambiente o per il decoro urbano, il veicolo, ancorché munito di targa o provvisto di elementi identificativi, su espressa autorizzazione del Dirigente della U.O. Gruppo, può essere rimosso immediatamente, previa verifica che il veicolo stesso non sia di provenienza furtiva.
In questo caso, subito dopo aver rimosso e conferito al Centro di raccolta il veicolo interessato, il Comando di Gruppo deve notificare al proprietario l'avvenuta rimozione ed il contestuale avviso che, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto in questione senza che il veicolo venga reclamato, lo stesso verrà demolito, con spese a carico dell'avente diritto, unitamente al verbale di accertamento di violazione per l'abbandono del veicolo stesso su suolo pubblico (mod. 37 V.A./O.P.).

2.3 Procedure per casi particolari

Nel ribadire quanto detto sulla procedura operativa ordinaria e d'urgenza nei paragrafi che precedono, di seguito si specificano alcune particolarità che riguardano:
a) Veicolo con targa straniera;
b) Veicolo gravato da fermo amministrativo;
c) Veicolo sottoposto a provvedimento di confisca;
d) Veicolo con perdita di possesso;
e) Veicolo con provvedimento di cessazione dalla circolazione;
f) Veicolo intestato a proprietario deceduto;
g) Veicolo di provenienza furtiva;
h) Veicolo in sosta vietata per oltre 60 giorni.

a) Veicolo con targa straniera

Nel caso in cui vengano rinvenuti in presunto stato di abbandono veicoli con targa straniera immatricolati in Stati che non forniscono le generalità del proprietario, o che non procedono alla notificazione degli atti ovvero in ogni caso in cui non sia stato possibile risalire al proprietario del veicolo, si devono adottare le seguenti modalità operative:

- si procede al consueto accertamento di provenienza furtiva e, in caso di riscontro negativo, si effettua la rimozione del veicolo e il suo conferimento presso il Centro di raccolta. Contestualmente si dà comunicazione alla sede diplomatica interessata, e per conoscenza al Ministero degli Esteri della custodia del veicolo presso il centro di raccolta, avvisando che in assenza di notizie relative al veicolo in questione entro 60 giorni dalla data della comunicazione, si procederà alla demolizione ai sensi del D.M. 460/99. Trascorsi i termini di legge della custodia, dopo aver ripetuto l'accertamento di provenienza furtiva ed aver nuovamente ottenuto riscontro negativo, si trasmette il nulla osta alla demolizione al Centro di raccolta. Contemporaneamente si provvede al ritiro delle targhe, di proprietà dello Stato che le ha emesse, per la successiva consegna alla sede diplomatica interessata per gli atti amministrativi di sua competenza. Per le comunicazioni relative a questa parte si utilizzeranno i modelli contraddistinti come All. 3 e All. 4.

b) Veicolo gravato da fermo amministrativo

Per quanto concerne i veicoli rinvenuti in presunto stato di abbandono e risultati assoggettati a “fermo amministrativo” ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/73, il Gruppo operante invita il proprietario a rimuovere il veicolo informando, contestualmente, sia il soggetto che ha posto il fermo sia il PRA. Trascorso inutilmente il termine di 5 giorni, come sopra previsto, si procede alla rimozione “d’ufficio” del veicolo e al suo conferimento presso il centro di raccolta; dopo 60 giorni dalla data di notifica dell’invito a rimuovere il mezzo senza che siano pervenute comunicazioni da parte dei predetti uffici, si trasmette al centro di raccolta il nulla osta alla demolizione, che sarà effettuata previa radiazione delle targhe al PRA.

c) Veicolo sottoposto a provvedimento di confisca

Relativamente ai veicoli che risultano sottoposti a provvedimento di confisca, si deve effettuare una comunicazione all’autorità che ha proceduto alla confisca stessa, con la richiesta di fornire notizie sulle determinazioni che la medesima autorità deve necessariamente adottare per la rimozione, a sua cura, del veicolo, adottando il modello contraddistinto come All. 2.

d) Veicolo con perdita di possesso

Se si rinviene un veicolo con annotazione di perdita di possesso al P.R.A., l’invito a rimuovere il bene deve essere indirizzato all’intestatario risultante al P.R.A. stesso, in qualità di ultimo proprietario. Sarà interesse del medesimo portare in visione i documenti necessari al fine di consentire, eventualmente, agli agenti accertatori di escluderlo da qualsiasi responsabilità e consentire l’esatta individuazione dell’effettivo responsabile dell’abbandono o, comunque, procedere alla demolizione. In seguito si adottano i passaggi della procedura ordinaria.

e) Veicolo con provvedimento di cessazione dalla circolazione

Per i veicoli rinvenuti con annotazione al P.R.A. per cessazione dalla circolazione si segue la procedura ordinaria, quindi l’invito a rimuovere va intimato al proprietario, poiché la cessazione alla circolazione, per meglio dire la cancellazione d’ufficio dal P.R.A. ai sensi dell’articolo 96 codice della strada (per mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno 3 anni consecutivi), di fatto e di diritto non fa conseguire la perdita della proprietà del veicolo stesso.
Il nulla osta alla demolizione, in quanto atto proveniente da una Pubblica Amministrazione, è considerato atto idoneo alla radiazione del veicolo in stato di abbandono.

f) Veicolo intestato a proprietario deceduto

In caso di rinvenimento di un veicolo in presunto stato di abbandono appartenente ad una persona deceduta, l’invito alla rimozione si deve notificare agli eredi.
Nell’ipotesi di documentata rinuncia all’eredità, la procedura prevista dal DM 460/99 andrà applicata al curatore dell'eredità, nominato ai sensi dell’articolo 528 del codice civile. Nel caso in cui non vi fosse ancora stata nomina del curatore, sarà utile valutare preventivamente l'interesse da parte dell'Agenzia del Demanio all'acquisizione del veicolo e la disponibilità a sostenere le relative spese.

Nel caso di veicolo intestato a società di capitali per la quale è intervenuto un decreto fallimentare, il cui amministratore unico risulti deceduto, si notifica la procedura al curatore fallimentare all'uopo nominato. Se il veicolo, da verifica effettuata, non risulta invece ricompreso nel patrimonio societario in liquidazione, resta nella piena disponibilità dei soci dell'azienda fallita. Quindi è nei confronti di tali soggetti, quali persone fisiche, obbligati in concorso ex articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689[5], che deve essere indirizzata e formalizzata la procedura ordinaria e conseguenti provvedimenti sanzionatori.

g) Veicolo di provenienza furtiva

Se l'accertamento di provenienza furtiva risulta positivo, ove non vi sia la necessità di espletare ulteriori indagini (ad esempio nel caso in cui sia necessario effettuare rilievi dattiloscopici su un veicolo con il quale è stato commesso un reato), si provvede a contattare immediatamente, attraverso i numeri in sovraimpressione sulle risultanze dell'accertamento al sistema SDI[6], la persona che ha sporto denuncia di furto e/o l'intestatario del veicolo. Qualora la persona contattata comunichi che provvederà a ritirare il veicolo in un ragionevole lasso di tempo (per prassi consolidata circa un'ora), il personale operante resta sul luogo del rinvenimento fino all'arrivo dell'interessato, quindi si procede alla immediata restituzione del veicolo con la contestuale redazione del verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo. Il Comando di gruppo interessato effettua al più presto la comunicazione per la cancellazione della targa dalla lista dei veicoli di provenienza furtiva inseriti nel sistema SDI.
Nel caso in cui non sia stato possibile contattare la persona interessata (denunciante o intestatario del veicolo) o la stessa abbia dichiarato la propria impossibilità a raggiungere il posto del rinvenimento in tempo utile, ovvero si sia rifiutata, si deve redigere verbale di sequestro ai fini probatori, articolo 354 c.p.p., da inoltrare nei termini previsti (48 ore) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma per la convalida. Il verbale deve contenere anche l'indicazione della depositeria giudiziaria presso la quale il veicolo stesso è stato convogliato. Copia del verbale di sequestro andrà notificato al denunciante e/o intestatario del veicolo al fine di renderlo edotto dell'avvenuto rinvenimento.
Contestualmente si procede alla redazione di comunicazione di notizia di reato contro ignoti per violazione articolo 648 c.p. da inoltrare nei termini di cui all'articolo 107-bis disp. att. al codice di procedura penale

h) Veicolo in sosta vietata per oltre 60 giorni.

L'articolo 2 del DM 460/99 prevede una singolare ipotesi convenzionale di trasformazione del veicolo in rifiuto, ancorché oggettivamente non qualificabile come tale.
E' il caso in cui sia accertato il protrarsi della sosta vietata ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158, e 175 del Codice della Strada per oltre 60 giorni di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico, ovvero laddove predetto veicolo sia stato lasciato in sosta su

---

[5] *Art. 5 (Concorso di persone) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.*

[6] *L'acronimo S.D.I. identifica il Sistema di Indagine ovvero il patrimonio informativo degli Schedari Informatici del C.E.D. Interforze, strumento indispensabile per assolvere ai compiti istituzionali nel corso dell'attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa. E' in pratica la banca dati ove confluiscono informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo, sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari, sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell'Autorità Giudiziaria. Giova rilevare che per la Polizia Locale di Roma Capitale l'utilizzo della banca dati dello SDI avviene in modo indiretto, attraverso la locale autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di zona).*

aree a tariffazione oraria per un periodo continuativo di 60 giorni senza il pagamento del corrispettivo dovuto.
La modalità più semplice di accertamento consiste nella reiterata verbalizzazione della violazione relativa al divieto di sosta, per cui la prova sarà data dall'esistenza di una pluralità di verbalizzazioni temporalmente collocate, senza necessaria soluzione di continuità, nell'arco temporale dei 60 giorni.
La protrazione della sosta irregolare può comunque essere provata anche attraverso altri mezzi idonei, quali le dichiarazioni di soggetti in grado di riferire la presenza del veicolo sul suolo pubblico in sosta irregolare reiterata per oltre 60 giorni.
Nei casi di specie si dispone il conferimento, per la temporanea custodia, al Centro di raccolta, dopo aver naturalmente verificato che nei riguardi del veicolo non risulti presentata denuncia di furto. Tutto questo ancorché il veicolo si trovi in condizioni tali da non far presumere lo stato di abbandono e sia regolarmente assicurato.
Anche in questo caso si procede con la redazione di un verbale di rinvenimento e contestuale rimozione del veicolo (Mod. 38 Sexies) che dovrà essere pubblicato, a cura della U.O. di Gruppo procedente, all'Albo Pretorio di Roma Capitale, secondo le previsioni degli articoli 927 e 928 del codice civile. Laddove il proprietario sia identificabile si procede, contestualmente alla pubblicazione sull'albo pretorio, alla notificazione di un invito a ritirare il veicolo entro il termine di cui all'articolo 929 del codice civile, con esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di mancato recupero del bene[7]. In ogni caso, anche nell'ipotesi di non identificazione del proprietario del veicolo, trascorso un anno dalla sopra indicata pubblicazione la U.O. di Gruppo trasmette al Centro di raccolta il nulla osta alla demolizione ovvero in relazione alle condizioni del veicolo lo rimette alla valutazione dell'amministrazione per l'eventuale vendita.
Ricapitolando possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- restituzione al proprietario che ritira il veicolo, con pagamento delle spese di custodia e del procedimento;
- trascorso il termine di cui all'articolo 929 codice civile,(un anno), senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il centro di raccolta provvede alla rottamazione del mezzo, salvo che l'amministrazione comunale non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.

§. 3 Ciclomotori rinvenuti in presunto stato di abbandono

In caso di rinvenimento di ciclomotori in stato di abbandono, la procedura operativa da applicare ai sensi del D.M. 460 è analoga a quella delle autovetture, ossia:

- sopralluogo della pattuglia, accertamento di proprietà, accertamento di provenienza furtiva. Se l'accertamento di provenienza dà esito negativo, si procede alla redazione del verbale di constatazione dello stato di abbandono, con intimazione al proprietario a rimuovere entro 5 giorni dalla notifica, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà alla rimozione d'ufficio del ciclomotore e conferimento presso il Centro di raccolta;

[7] *Articolo 929 codice civile: "Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse".*

- ove non reclamato dal proprietario entro 60 giorni, si procede a nuovo accertamento di provenienza furtiva, e se ancora negativo, si trasmette al centro di raccolta il nulla osta alla demolizione e cancellazione al PRA.

§. 4 Veicoli in presunto stato di abbandono su area privata

Tutta la complessa procedura fin qui descritta riguarda il rinvenimento di veicoli in presunto stato di abbandono su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
Ove il veicolo venga rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada (e comunque in qualsiasi area indubitabilmente privata e non soggetto ad uso pubblico o su qualsiasi area non qualificabile come strada), non è possibile applicare le disposizioni speciali del DM 460/99. In tale caso, dopo avere espletato le consuete procedure relative alla proprietà e all'eventuale provenienza furtiva del veicolo, trovano applicazione le disposizioni generali sull'abbandono dei rifiuti di cui agli articoli 231 commi 1 e 2 e 255 del d.lgs. 152/2006 ovvero agli articoli 5 e 13, comma 2, del d.lgs. 209/2003, a seconda della categoria del veicolo.
Per il corretto sfogamento di tale procedura, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/06, una volta accertato l'abbandono l'agente operante segnala l'illecito (rapporto informativo) al Dipartimento Tutela Ambiente per l'adozione del conseguente provvedimento (determinazione dirigenziale in danno), con il quale viene intimato al trasgressore, in solido con il proprietario dell'area, ove risulti responsabile a titolo di dolo o di colpa, di provvedere alla rimozione del veicolo. In caso di inottemperanza, si procede d'ufficio al conferimento del veicolo al centro di raccolta, con addebito delle spese ai soggetti suddetti.

§. 5 Sistema sanzionatorio

Come anticipato al paragrafo 1, nel corso del sopralluogo ove si accerti il presunto stato di abbandono del veicolo è fondamentale individuare la categoria di classificazione dello stesso, al fine della più appropriata applicazione della norma.
A tale proposito dobbiamo distinguere.

a) Veicoli appartenenti alle categorie M1/N1 e veicoli a tre ruote
Al proprietario di un veicolo appartenente alle categorie indicato, valutato come rifiuto secondo le procedure sopra descritte, è applicata la sanzione di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 1 e 13, comma 2, del d.lgs. 209/03.[8];
b) Veicoli appartenenti a categoria diverse
Si tratta dei veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia tutti i veicoli a motore o i rimorchi che per esclusione non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003. In tali casi, la mancata consegna da parte del detentore ad un centro di raccolta (cui, come detto, è assimilato il rinvenimento su area pubblica di veicolo in stato di abbandono) è sanzionata dall'articolo 255, comma 1, del d.lgs. 152/06. In particolare la

[8] La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 209/2003 prevede che il detentore del veicolo destinato alla demolizione deve provvedere a consegnarlo ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intenda cedere predetto veicolo per acquistarne un altro, può affidarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione. L'inosservanza a questa disposizione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del citato decreto 209: sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 1.666,65, proventi e iscritti difensivi alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tale sanzione, come evidenziato nel testo, si applica anche al detentore, proprietario od altro di un veicolo rinvenuto in stato di abbandono su suolo pubblico, atteso che in questa ipotesi è conseguenziale, come deduzione logica, l'integrazione degli elementi oggettivi di mancato conferimento ad un centro di raccolta di cui tratta la norma citata.

sanzione in misura ridotta è pari ad € 1.200 in caso di rifiuto pericoloso e ad €. 600 nel caso di rifiuto non pericoloso[9], proventi e scritti difensivi alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Identica sanzione si applica in caso di rinvenimento di qualsiasi tipologia di veicolo abbandonato su area privata.
In coda alla circolare, viene comunque riportato, per l'immediata fruibilità, un prontuario delle varie fattispecie e delle relative sanzioni.

§. 6 Modulistica

Si allega di seguito la modulistica, in formato word, da utilizzare in caso di rinvenimento di veicolo fuori uso in presunto stato di abbandono, significando che il modello 38 Sexies è di nuova creazione mentre gli altri sono stati aggiornati alle attuali esigenze:
- modello 36 V.A./18
- modello 37 V.Ab/13 Modello 37V A/O P/13
- modello 38 V.Ab/13
- modello 38 bis V.Ab/13
- modello 38 ter V.Ab/13
- modello 38 Quinquies
- modello 38 Sexies
- All. 2 (nota all'autorità che ha eseguito la confisca del veicolo)
- All. 3 e All. 4 (note alla sede diplomatica per veicolo con targa straniera)

Firmato digitalmente da
MASSIMO ANCILLOTTI

[9] In tali circostanze il veicolo è individuato come rifiuto non pericoloso laddove sia rinvenuta la sola scocca. Nella generalità dei casi, comunque, il rinvenimento è di veicolo che seppure non marciante conserva le parti essenziali.

PRONTUARIO VEICOLI ABBANDONATI

cod	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA o MISURA RIPRISTINATORIA	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 13 comma 2 in relazione all'articolo 5 comma 1 D.lgs. 209/03	**Veicolo fuori uso (*categoria* M1 – N1) non consegnato al centro di raccolta – abbandono su area pubblica** Quale detentore o proprietario di veicolo a motore di categoria M1 o N1 (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio) non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazione previste dalla legge ma lo abbandonava su suolo pubblico.(1) Si dà atto che ……(*descrivere gli elementi oggettivi della violazione)*	**€ 1.666,67**		Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 231 comma 1 in relazione all'articolo 255, comma 1, D.lgs. 152/06	**Veicolo fuori uso *categoria diversa da* M1 – N1 non consegnato al centro di raccolta – abbandono (rifiuto pericoloso) (2)** Quale detentore o proprietario di veicolo a motore o rimorchio (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio), non bonificato e pertanto **costituente rifiuto speciale pericoloso**, non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazioni previste dalla legge ma lo abbandonava su suolo pubblico. Si dà atto che ……(*descrivere gli elementi oggettivi della violazione)*	**€ 1.200,00 (3)**		Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Via della Consolazione, 4 · 00186 Roma
T +39 06 67692785 - 2723 · F +39 06 67692892

cod	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA o MISURA RIPRISTINATORIA	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 231 comma 1 in relazione all'articolo 255 comma 1 D.lgs.152/06	**Veicolo fuori uso *categoria diversa da* M1 – N1 non consegnato al centro di raccolta – abbandono su area pubblica (2)** **(Rifiuto non pericoloso)** Quale detentore o proprietario di veicolo a motore o rimorchio (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio) bonificato, in quanto privo di sostanze pericolose e quindi rifiuto non pericoloso (parti di carrozzeria, scocca ecc.) non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazione previste dalla legge ma lo abbandonava su suolo pubblico **(*categoria diversa da* M1 – N1)**	**€ 600,00**		Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Note

(1) **Abbandono su suolo pubblico e verbalizzazione:** la violazione si applica anche all'ipotesi di rinvenimento su suolo pubblico di veicolo valutato in stato di abbandonato. In tale caso, statisticamente più ricorrente, è conseguenziale la logica deduzione di un mancato conferimento ad un centro di raccolta nei termini di legge. Nel verbale di contestazione descrivere e precisare il luogo di rinvenimento del veicolo su suolo pubblico e le condizioni che hanno fatto presumere secondo la procedura ex d.m. 460/99 lo stato di abbandono.

(2) **Ambito di applicazione.** La violazione si applica anche in caso di abbandono del veicolo in area privata

(3) **Pagamento in misura ridotta.** La norma di riferimento precisa che in caso di rifiuti pericolosi la sanzione è raddoppiata. L'importo di tale sanzione, quale pagamento in misura ridotta, è stato così definito di concerto con la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 34 D.lgs.205/2010 (cfr. circolare 198/11 del Comando del Corpo).